

VISTO I

VISTO l'art.79, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 che stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'Agenzia di protezione civile;

VISTO l'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 24 febbraio 1992, n.225, che individua il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile;

VISTO l'articolo 80, comma 1, che stabilisce che l'Agenzia di protezione civile è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno, che esercita poteri d'indirizzo sull'attività dell'Agenzia;

RITENUTO opportuno stabilire i criteri generali ai quali deve ispirarsi il rapporto di dipendenza funzionale dall'Agenzia di protezione civile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

SENTITI il direttore dell'Agenzia di protezione civile, il Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno e l'Ispettore generale capo dei Vigili del Fuoco,

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Il rapporto di dipendenza funzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le attività di protezione civile, dall'Agenzia di protezione civile, previsto dall'art.79 comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, si ispira ai seguenti criteri generali:

- a. L'Agenzia si avvale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per lo svolgimento dei compiti di protezione civile ad essa attribuiti dalla legge nonché per elevare gli standard di qualità, efficienza ed efficacia del sistema di protezione civile nel suo complesso, tenendo presente l'esigenza del Corpo stesso di bilanciare le proprie risorse umane, strumentali e organizzative tra i compiti istituzionali ordinari e il concorso alle attività di protezione civile. In relazione ai suddetti principi, l'Agenzia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ispirano i loro comportamenti a criteri di sistemazione e leale collaborazione;
- b. L'Agenzia si avvale della collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la predisposizione dei piani nazionali di emergenza elaborati per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'art.2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n.225, chiamando a far parte degli organismi eventualmente istituiti allo scopo uno o più rappresentanti designati dal Corpo stesso, o promuovendo specifiche iniziative congiunte. L'Agenzia si avvale della collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per lo svolgimento delle

esercitazioni nazionali e per le attività di formazione in materia di protezione

c. nell'imminenza o al verificarsi di eventi calamitosi, di livello c), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presta l'attività di soccorso tecnico

piani di emergenza e secondo quanto determinato in sede di Comitato operativo della protezione civile di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 300/1999.

avviene nell'ambito dei CCS e dei COM, fermi restando la direzione unitaria e il coordinamento delle operazioni da parte dell'Agenzia;

Fuoco può concorrere all'effettuazione di interventi urgenti anche in supplenza o a complemento di altre strutture pubbliche. L'impegno è limitato al tempo

provvedere autonomamente;

e. in sede di attuazione di interventi urgenti il Corpo Nazionale dei

interventi urgenti finalizzati a porre in salvo le persone ed eliminare situazioni di immediato pericolo le funzioni di coordinamento tecnico delle

Nazionale dei Vigili del Fuoco;

f. nelle ordinanze di protezione civile, emanate per fronteggiare

contributi per l'eventuale impegno straordinario prestato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

necessario, il Corpo, su richiesta dell'Agenzia, può gestire reti di monitoraggio mirate al preannuncio di eventi calamitosi, attraverso uno

delle spese per l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione delle apparecchiature, e per la formazione e l'impiego del personale;:

dell'agenzia diretta a predisporre gli indirizzi e i criteri generali per le attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, da emanarsi

luglio 1999, n.300;

i. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa all'attività delle

j. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Agenzia di protezione civile promuovono il coinvolgimento del il Corpo Nazionale nelle attività di

territorio e alle relative attività di previsione e prevenzione previa adeguata formazione del personale incaricato.

internet RdB <http://digilander.iol.it/rdbvfv>

IL MINISTRO